

(N. 2126-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1952

Proroga dell'efficacia della legge 22 gennaio 1951, n. 71, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 novembre 1948, n. 1437, derogando all'articolo 56 della legge del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato autorizzò fino al 30 giugno 1949 l'emissione di aperture di credito, in luogo di mandati diretti, per sopperire, sino a determinati importi, alle spese occorrenti per integrare i bilanci degli Enti comunali di assistenza, per il pagamento dell'indennità di caro-pane, e di altre spese assistenziali. Con successive leggi 18 ottobre 1949, n. 767 e 22 gennaio 1951,

n. 71, il termine del 30 giugno 1949 fu prorogato, ma solo per alcune spese, al 30 giugno 1951. Ora, col disegno di legge in esame, il Governo propone di prorogare ancora sino al 30 giugno 1953 la predetta disposizione della legge 24 novembre 1948 limitatamente, però, alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e a quelle necessarie per la particolare situazione di alcune zone di confine.

In occasione di questa ultima proroga, si propone di elevare da 100 a 200 milioni di lire l'importo delle aperture di credito delle

quali potranno avvalersi i prefetti di Roma, Milano e Napoli, fermo restando il limite vigente di 100 milioni per tutte le altre Prefetture.

Ciò è sembrato opportuno in vista della notevole massa dei pagamenti che debbono fare i suddetti centri urbani.

In tali termini la proposta governativa appare del tutto giustificata ed opportuna, e

pertanto la Commissione finanza e tesoro, esprimendo l'avviso che la presente deroga alla legge vigente per la contabilità generale dello Stato debba essere contenuta entro il 30 giugno 1953 senza perpetuarla con ulteriori proroghe, raccomanda al Senato di volerla approvare.

ZIINO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitatamente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza, e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 511 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52, e successivo, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953.

Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito, dal 1° luglio 1951 e fino al 30 giugno 1953, il pagamento, a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52, e successivo, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e Comitati:

1° aperture di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli L. 200.000.000

2° aperture di credito a di altri funzionari delegati . L. 100.000.000

b) per la istituzione e mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi - Spese per la relativa smobilitazione - Mense e buoni-pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 50.000.000

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 15.000.000

d) per rette relative a ricovero in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 50.000.000

e) per sussidi in denaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate

dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra L. 25.000.000

f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettercci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle cate-

gorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione L. 15.000.000

g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 L. 100.000.000